ALLEGATO "B" AL N. 73664 REP.
N. 41915 FASC

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITÀ' FORESTALI

Art. 1
Denominazione e sede

E' costituita, con sede a Roma, la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITÀ' FORESTALI, in forma abbreviata "FEDERFORESTE", organizzazione di rappresentanza delle imprese, singole e/o associate, dei privati, degli enti e degli organismi che possiedono e/o gestiscono beni agro silvo pastorali ed operano nel settore forestale ambientale e naturalistico e nello spazio rurale di loro riferimento.
FEDERFORESTE è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi, e cioè della propria denominazione "FEDERFORESTE" e del proprio logo, che ne contraddistinguono le attività e le iniziative di rappresentanza politico-sindacale-istituzionale nel mondo forestale, agro pastorale e rurale a favore dei propri associati, a livello nazionale e locale (regionale e provinciale).

Art. 2
Scopi e attività

FEDERFORESTE, che non ha scopo di lucro, promuove la difesa, il sostegno, il coordinamento e la rappresentanza a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale degli interessi degli Associati quali le Organizzazioni Montane comunque denominate, quali le Associazioni Agrarie, le Comunioni Familiari Montane, le Università e Comunanze Agrarie, le Partecipanze Agrarie e le Comunalie, le Regole Alpine, le Vicinie le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico, le Società di Antichi Originari, nonché di tutte le Collettività Locali e dei i privati proprietari o possessori di beni agro silvo pastorali, gli imprenditori agro - forestali singoli o associati, i Consorzi Forestali, le Aziende di Gestione Forestale, le Aziende Speciali, i Comuni e gli altri Enti Locali, anche ricompresi all'interno di aree naturali protette ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria, proprietari e possessori di beni agro silvo pastorali.

FEDERFORESTE pone in essere e persegue forme e iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di servizio delle imprese e delle istituzioni, pubbliche o private, che possiedono beni agro silvo pastorali, mediante linee progettuali e programmi operativi volti alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio forestale e al perseguimento del superiore interesse generale.

In tali ambiti Federforeste si prefigge:

a) la difesa, il sostegno, il coordinamento e la rappresentanza degli interessi degli Associati a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

b) la tutela storica, culturale, ambientale, morale, giuridica ed economica dei beni appartenenti ai soggetti rappresentati;

c) la diffusione dell'associazionismo forestale e la gestione collettiva del patrimonio agro - silvo - pastorale, di proprietà o in gestione ai soci, quale impresa di governo del territorio e di presidio sociale e ambientale;

d) il sostegno allo sviluppo rurale quale strumento di valorizzazione e di tutela dei diritti delle popolazioni residenti e della qualità della vita;

e) la diffusione di una cultura attiva dell'ambiente, idonea ad assicurare razionalità nell'utilizzo delle risorse naturali e una adeguata fruizione delle stesse, sviluppando e valorizzando le potenzialità multifunzionali dei soggetti rappresentati;

f) la promozione di politiche per il sostegno e lo sviluppo del lavoro forestale. In tale ambito stipula accordi economici, patti e contratti collettivi in rappresentanze delle imprese socie.

g) la promozione di politiche tese a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al razionale uso dell'acqua, del suolo e del territorio, alla salubrità dell'aria, alla diffusione delle energie rinnovabili e ad accrescere tutti i comportamenti virtuosi volti al miglioramento dell'ambiente e alla diffusione della cultura di un consumo responsabile e consapevole;

h) l'adozione di iniziative dirette alla salvaguardia delle risorse naturali in termini di prevenzione, tutela, bonifica e ricomposizione ambientale;

i) favorire la sensibilizzazione delle Collettività Locali titolari di beni agro silvo pastorali e dei residenti verso la storia del proprio ambiente;

j) la promozione, lo sviluppo e la gestione di iniziative volte alla valorizzazione della Proprietà Collettiva e degli Usi Civici in generale, quali efficaci e consolidati modelli di gestione economica e sostenibile del territorio;

k) la promozione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante opportune iniziative di educazione ambientale e di formazione permanente nella società.

Per conseguire le sue finalità FEDERFORESTE provvede a:

1. rappresentare gli interessi di settore e degli associati nei diversi livelli di governo locale, regionale, nazionale e comunitario;

2. programmare, pianificare, coordinare ed attuare politiche innovative e funzionali nel settore agro - forestale, ambientale e della montagna in genere;

3. formulare, coordinare e attuare interventi generali di politica del sistema foresta - legno - energia - ambiente e di politica contrattuale;

4. promuovere la cultura d'impresa—agro - forestale e ambientale e favorire l'aggregazione della proprietà, anche nella forma mista pubblico - privato;

5. stipulare, in rappresentanza di parte datoriale, i contratti collettivi nazionali di lavoro e di secondo livello relativi al comparto agro forestale;

6. sollecitare e promuovere l'attuazione delle iniziative previste dai piani agro-forestali ed ambientali, regionali, nazionali e comunitari in materia–di valorizzazione delle aree forestali, delle aree protette e di sostegno alle unità di gestione dei beni agro-silvo-pastorali di proprietà degli associati;

7. promuovere la gestione associata del patrimonio forestale con la costituzione di consorzi forestali per la migliore gestione dei patrimoni agro silvo pastorali e anche di altri modelli di aggregazione delle proprietà private, collettive e pubbliche idonei a coniugare la valorizzazione della dimensione patrimoniale dei beni forestali e la gestione imprenditoriale degli stessi con l'interesse generale alla salvaguardia dell'ambiente e all'integrità del territorio;

8. valorizzare l'associazionismo forestale e, in particolare, i consorzi forestali quali moderne imprese agroambientali, anche per la gestione delle aree protette, in modo da coniugare i diritti delle popolazioni residenti titolari dei beni forestali con le istanze generali di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

9. favorire e sostenere il riconoscimento dei consorzi e delle altre strutture forestali associate, quali adeguati Centri di Educazione Ambientale per la formazione della coscienza delle nuove generazioni, anche in sinergia con istituzioni scolastiche e centri di ricerca;

10. promuovere l'accreditamento dei consorzi forestali e delle altre strutture forestali associate, quali Centri di Formazione per gli operatori, tecnici e amministrativi, del settore agro forestale e ambientale;

11. favorire il riconoscimento delle strutture forestali ad essa associate, quali presidi della Protezione Civile;

12. attuare politiche d'informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso le tematiche globali delle grandi mutazioni naturali, quali i cambiamenti climatici e l'uso razionale delle risorse energetiche;

13. promuovere efficaci politiche per la prevenzione degli incendi boschivi e interventi di ricostituzione dei territori forestali danneggiati da disastri naturali;

14. promuovere ed attuare iniziative volte alla tutela dell'integrità dell'ambiente e del paesaggio quale elemento identitario della Collettività Locale, anche mediante azione giudiziale;

15. valorizzare il ruolo delle strutture forestali ad essa associate nel contesto della programmazione territoriale delle aree interne e periferiche del Paese;

16. attuare, promuovere e coordinare la gestione di progetti ed interventi sperimentali, pilota ed operativi in genere, anche in collaborazione con altri Enti o istituzioni;

17. stimolare e promuovere la costituzione di Organizzazioni di Produttori di Beni e Servizi Forestali;

18. promuovere, partecipare e attuare gli strumenti di politica strutturale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Patti d'Area, i Patti Territoriali ed i Gruppi di Azione Locale (Gal);

19. sostenere gli associati nell'azione di reperimento delle risorse finanziarie previste dalle legislazioni vigenti in favore dei territori montani, delle aree forestali e delle zone svantaggiate;

20. promuovere e favorire iniziative in campo comunitario per il raggiungimento di obiettivi finalizzati ad una comune politica forestale con particolare riferimento ai territori montani e alle aree protette e svantaggiate;

21. promuovere , partecipare e sostenere Istituti e Centri Studi di ricerca e di documentazione a carattere locale, nazionale e internazionale;

22. stipulare accordi con enti pubblici, anche non territoriali, fondazioni e istituzioni in genere idonei al perseguimento dei propri fini statutari;

23. assicurare l'informazione politica, sindacale, tecnica ed economica gestendola e divulgandola, anche in qualità di editore, con qualsiasi mezzo di informazione collegato alle proprie finalità istituzionali;

24. nominare e designare i propri rappresentanti negli organismi nei quali è prevista la rappresentanza del settore forestale e ambientale.

Inoltre, FEDERFORESTE si propone di assicurare, nell'interesse delle strutture associate, un sistema ramificato di assistenza innovativa nei comparti amministrativi, tecnici e finanziari relativi alle conduzioni delle attività agro silvo pastorali, anche connessi con le strutture pubbliche regionali, nazionali e comunitarie con cui è possibile istituire relazioni operative

A tal proposito FEDERFORESTE nel perseguimento, diretto ed indiretto, delle finalità di cui al precedente comma può promuovere, costituire e partecipare a società ed enti che svolgano attività e servizi a favore degli associati e dei cittadini, nei limiti posti dalla legislazione in materia e , in ogni caso, con esclusione di ogni responsabilità.

FEDERFORESTE può altresì stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con Istituzioni, Centri Studi, Università, Fondazioni, Enti e Associazioni professionali e settoriali che si propongano finalità di tutela, valorizzazione e gestione delle risorse forestali, di Uso Civico, ambientali e naturalistici in genere.
Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per l'esercizio della propria attività, l'Associazione può compiere anche operazioni mobiliari ed immobiliari, fra cui acquistare immobili, promuovere, costituire e partecipare a Società e Enti diversi.

FEDERFORESTE, nel perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, può istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi operative e di rappresentanza.

Art. 3
Soci

Possono essere Soci di FEDERFORESTE:

A) Gli Enti e le Istituzioni, pubbliche e private, che sono proprietarie, che possiedono e/o gestiscono beni agro silvo pastorali:

1. le Organizzazioni Montane, comunque denominate, le Proprietà Collettive, singole o associate, e le Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico;
2. i Consorzi Forestali costituiti fra proprietà private, pubbliche e collettive;
3. le Aziende Speciali, istituite ai sensi degli artt. 139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. i privati proprietari di beni forestali, in forma singola o associata,
5. gli istituti religiosi ed altri enti morali, che possiedono beni agro silvo pastorali;
6. i Comuni e loro associazioni, le Province, le Regioni e le Amministrazioni Centrali delle Stato proprietarie di beni forestali, anche se gestiti da Consorzi o altre istituzioni.

B) le imprese agroi silvo pastorali, singole e associate, che possiedono beni agro-silvo-pastorali.

Possono altresì essere soci:

1) le Associazioni Professionali Agricole e Forestali di qualsiasi livello territoriale;

2) le Imprese di gestione di beni o dei servizi agro-silvo- pastorali singole e associate;

3) le imprese di produzione e di utilizzazione forestale e le imprese di lavori boschivi che operano per conto terzi;

4) altre associazioni di rappresentanza delle proprietà, delle imprese e degli operatori forestali comunque costituite;

5) le associazioni locali, provinciali e regionali dei consorzi forestali e delle altre forme di associazionismo forestale comunque costituite;

6) le cooperative di operai forestali;

7) le Organizzazioni di Produttori Agricoli e Forestali e i consorzi di cooperative forestali a livello Provinciale e Regionale, nonché quelle di livello Interregionale o Nazionale;

8) altri Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Società, Consorzi e/o Imprese, anche private che hanno finalità connesse alla razionale gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, del territorio agro-silvo- pastorale, delle risorse ambientali e naturalistiche e dello spazio rurale di loro riferimento.

Art. 4
Obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi di FEDERFORESTE

I soci hanno l'obbligo di provvedere al versamento delle quote associative e degli eventuali contributi nella misura annuale determinata dal Consiglio Nazionale in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 5
Adesione

Ai fini dell'ammissione a FEDERFORESTE i soggetti di cui al precedente art.3 devono presentare domanda scritta di adesione al Presidente.
Le domande devono contenere gli elementi previsti dallo schema approvato dal Consiglio Nazionale di FEDERFORESTE, nonché la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto.
Le persone giuridiche di cui al precedente art. 3 devono corredare la domanda di ammissione con:

1. copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo;
2. estratto della delibera dell'organo competente relativa alla richiesta di adesione a FEDERFORESTE.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Nazionale di FEDERFORESTE.
Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è data facoltà di avanzare reclamo al Collegio dei Probiviri.
L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta iscrizione nel Libro Soci di FEDERFORESTE.
L'adesione a FEDERFORESTE si intende a tempo indeterminato salvo recesso, esclusione o decadenza.

Art. 6

Recesso ed esclusione dei soci

I soci cessano di aderire a FEDERFORESTE per recesso o esclusione.

I soci di cui all'art. 3 lettera A) possono recedere da FEDERFORESTE in seguito a deliberazione dei rispettivi organi validamente convocati a termini dei loro statuti con deliberazioni assunte a maggioranza. Salva l'immediata cessazione da parte dell'Ente receduto di ogni diritto di utilizzo di segni e marchi riconducibili a FEDERFORESTE, l'efficacia giuridica del recesso decorre al compiersi del sesto mese dalla data della relativa delibera mentre agli effetti della corresponsione dei contributi associativi di cui al successivo art. 7 il recesso è efficace dall'anno successivo a quello nel corso del quale ha assunto efficacia giuridica.

Il Consiglio Nazionale di FEDERFORESTE può deliberare con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti l'esclusione del socio con decisione immediatamente esecutiva quando lo stesso commetta gravi violazioni dello Statuto o delle direttive di FEDERFORESTE rifiuti di rispettare le decisioni degli Organi di Federforeste, violi le disposizioni contributive e/o le quote sociali, nonché quando con il suo comportamento offenda il prestigio o danneggi gli interessi di FEDEFORESTE e dei suoi associati.

Il provvedimento di esclusione può essere preceduto da un periodo di sospensione da ogni consesso deliberativo di FEDERFORESTE.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 7

Proventi e Quote sociali

FEDERFORESTE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, anche di livello territoriale da:

- quote sociali;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;
- contributi volontari degli associati e somme ricevute da terzi per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
- donazioni e lasciti testamentari.

La quota è annuale e viene stabilita dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può stabilire il versamento di contributi aggiuntivi e/o straordinari anche per servizi e prestazioni di carattere istituzionali rese ai singoli Soci.

Il versamento delle quote associative è destinato a copertura dei costi di gestione e di investimento e, pertanto, dette quote non potranno, in nessun caso, essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo

Art. 8

Organi

Sono Organi di FEDERFORESTE:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori ;
- il Comitato dei Probiviri.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita da :

1. Il Presidente Nazionale
2. I soci in regola con i versamenti delle quote sociali, dei contributi aggiuntivi e/o straordinari.

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno. Può essere altresì convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente Nazionale, dal Consiglio Nazionale o sia richiesto da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata, a cura del Presidente Nazionale, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, mediante avviso scritto da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma, deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 10

Riunione dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se presenti e/o rappresentati almeno la metà dei componenti dell'Assemblea; in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche lo stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

E' segretario dell'assemblea il segretario generale.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall' assemblea .

Le elezioni alle cariche sociali devono avere sempre luogo con il sistema di votazione segreta.

Il voto è personale e può essere esercitato anche con delega conferita ad altro socio con atto scritto. La delega può essere conferita o rilasciata anche ai componenti del Consiglio Nazionale. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci

L'adesione a FEDERFORESTE, interrotta nel corso del mandato, non può essere ripristinata in occasione della Assemblea di rinnovo degli organi.
Gli associati morosi possono regolarizzare il pagamento delle quote associative e dei contributi anche prima dello svolgimento dell'Assemblea purché il versamento estingua per intero ogni pendenza.
Della adunanza è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. *11*
Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea provvede a:

- deliberare le linee e gli orientamenti progettuali di politica associativa di FEDERFORESTE;
- apportare modifiche allo statuto secondo le modalità previste dall'art.22 affidando eventualmente al Consiglio nazionale o ad apposita commissione la materiale stesura delle proposte di modifica;
- eleggere, tra i propri componenti di cui all'art. 9 primo comma, punto 2 il Presidente di FEDERFORESTE;
- eleggere tra i propri componenti di cui all'art. 9 primo comma, punto 2 il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Revisori, e il Comitato dei Probiviri, tra cui i rispettivi Presidenti;
- approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- revocare il mandato al Presidente di FEDERFORESTE Nazionale o ai membri del Consiglio nazionale con delibera e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 12
Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e da sei a dieci membri eletti dall'Assemblea.

Partecipano al Consiglio Nazionale con diritto di voto i Coordinatori delle Rappresentanze territoriali.

Il Consiglio Nazionale può inoltre cooptare, con diritto di voto, fino a tre componenti particolarmente esperti in materia forestale, ambientale e di Proprietà Collettiva e di beni di Uso Civico, anche tra i non soci.

Alle riunioni del Consiglio partecipano i membri del Collegio dei Revisori .

Il Segretario generale è segretario del Consiglio Nazionale.

Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti, istituti, associazioni e istituzioni che hanno attinenza con l'attività di FEDERFORESTE.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Nazionale cessano dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità. I membri del Consiglio, cessati dalla carica a qualsiasi titolo, vengono sostituiti mediante cooptazione tra i componenti dell'Assemblea di cui al precedente articolo 9, primo comma punto 2.

I membri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea che provvederà alla eventuale ratifica o a una diversa nomina.

I membri cooptati o nominati durante l'esercizio restano in carica sino alla naturale scadenza degli organi.

Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti

La convocazione è effettuata, a cura del Presidente Nazionale ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, mediante avvisi scritti diramati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Gli avvisi da inviarsi a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma, devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, possono avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento fonico o audiovisivo.

In tal caso deve essere assicurata:

1. l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento

2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare , ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria.
3. La contestualità dell'esame e delle deliberazioni

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Le sedute del Consiglio nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13
Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria svolge i compiti inerenti a tale funzione .

In particolare al Consiglio Nazionale spetta:

- attuare le delibere dell'Assemblea
- nominare tra i suoi componenti il Vice Presidente ;
- nominare, su proposta del Presidente. il Segretario generale
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori ed all'approvazione da parte dell'Assemblea;
- determinare la misura della quota di ammissione, della quota ordinaria annuale e dei contributi aggiuntivi e/o straordinari istituiti per esigenze particolari e specifiche;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- proporre all'Assemblea, ricorrendone gravi e documentati motivi, l'esclusione di soci;
- costituire, coordinare e sciogliere le rappresentanze territoriali.

Il Consiglio Nazionale può delegare al Presidente o all'Ufficio di Presidenza lo svolgimento di proprie funzioni ed attribuzioni.

Il Consiglio può inoltre costituire comitati e consulte rappresentative permanenti e non, nonché Sezioni Operative per Specifici Settori d'interesse.

Art. 14

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente
Il Segretario generale è segretario dell'Ufficio di Presidenza.
E' convocato con avviso scritto dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
Dell'attività dell'Ufficio di Presidenza è informato il Consiglio Nazionale alla prima riunione utile.
In caso di necessità e urgenza l'Ufficio di Presidenza può assumere impegni in sostituzione del Consiglio Nazionale. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente di FEDERFORESTE è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza di FEDERFORESTE, della quale dirige strategicamente e coordina l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio, avvalendosi del Segretario Generale. Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali, anche in relazione alla tutela di interessi collettivi o generali per i quali FEDERFORESTE potrà essere autorizzata.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Nazionale e l'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale o l'Ufficio di Presidenza, convoca, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità, le rappresentanze territoriali per l'esame delle attività svolte e da svolgersi o per discutere argomenti di peculiare interesse di FEDERFORESTE. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni o revoca del mandato.
In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente eletto durante l'esercizio resta in carica sino alla scadenza naturale degli organi.

Art. 16
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. Egli coordina l'attività istituzionale di FEDERFORESTE e provvede all'organizzazione e alla gestione di tutte le attività operative di Federforeste, ha la responsabilità amministrativa e contabile di FEDERFORESTE.

Il Segretario Generale coordina e cura i rapporti con i Soci con particolare riferimento alle articolazioni territoriali di FEDERFORESTE.

Il Segretario Generale assicura e garantisce la stretta collaborazione con tutti gli organismi associativi del settore agroforestale e ambientale, e più specificatamente con le rappresentanze presenti in Federforeste, con le rappresentanze sindacali degli operatori e operai forestali e con tutte le componenti del Tavolo Datoriale e dei diversi Tavoli istituzionali.

Il Segretario Generale è segretario di tutti gli organi di FEDERFORESTE.

Ne predispone e firma i verbali salvo il caso in cui il verbale sia redatto dal Notaio.

Art. 17
Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti tutti dotati di idonei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. Essi sono eletti dall' Assemblea, durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e controlla la gestione amministrativa di FEDERFORESTE.

I membri del Collegio partecipano all'Assemblea e al Consiglio Nazionale.

Art. *18*
Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di accertare i fatti e le contestazioni al fine di decidere su tutte le controversie insorte tra Federforeste e i Soci in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a qualsiasi controversia promossa da – o nei confronti di consiglieri, revisori e liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il Comitato dei Probiviri emette:

a) ordinanze, allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;

b) decisioni nel merito delle controversie sollevate.

Le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti a cura del Presidente del Comitato e sono immediatamente esecutive.

Art. 19

Arbitrato

Qualora le controversie di cui al precedente articolo 18 del presente Statuto non vengano amichevolmente risolte dal Comitato dei Probiviri, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma anche su richiesta di una sola parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi applicabili, ove non vietato dalla legge, anche con riferimento ai provvedimenti cautelari.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo il diritto italiano.

L'arbitrato avrà luogo a Roma e i costi dello stesso saranno determinati dagli arbitri, cui verrà richiesto di attribuire tali costi alla parte soccombente nel lodo che emetteranno.

Resta inteso che, con specifico riferimento alle azioni avverso le delibere di esclusione di soci o di scioglimento di una Rappresentanza territoriale, la relativa domanda al Collegio arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, rispettivamente entro sei mesi dal giorno in cui è stata comunicata la contestata delibera di esclusione o di scioglimento.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si conviene che qualunque controversia comunque connessa al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi, che non sia per legge compromettibile in arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 20
Rappresentanze Territoriali

FEDERFORESTE può costituire in ambiti territoriali regionali o interregionali o in aree compatibili dal punto di vista forestale, sociale e morfologico, rappresentanze territoriali.
Tali rappresentanze oltre alle caratteristiche già citate dovranno annoverare almeno cinque (5) associati a FEDERFORESTE Nazionale ricadenti nell'area identificata.
Sono compiti delle rappresentanze territoriali la promozione delle iniziative e delle attività di interesse comuni tra i soci dell'ambito territoriale omogeneo operando in sinergia e coordinamento con gli organi direttivi nazionali.
Le rappresentanze territoriali realizzano, nell'ambito di competenza, le finalità statutarie proprie di FEDERFORESTE, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà territoriali ed hanno il compito di mantenere i rapporti e rappresentare FEDERFORESTE con le istituzioni e le realtà sociali della area di pertinenza.
L'organizzazione delle rappresentanze territoriali è informata ai principi del presente statuto.
Ogni rappresentanza territoriale nomina un Coordinatore individuato tra i soci di Federforeste nazionale operanti nell'ambito territoriale di competenza sulla base di requisiti e competenze stabiliti dal Consiglio nazionale.
I coordinatori sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale di FEDERFORESTE con diritto di voto. Nell'ambito dell'attività e dell'operatività si rapportano con il Presidente Nazionale e con il Segretario Generale.
Le rappresentanze territoriali non godono di autonomia finanziaria né di autonomia di amministrazione e rispondono direttamente con il rispettivo patrimonio delle proprie obbligazioni.
Gli organi dirigenti nazionali di FEDERFORESTE non rispondono delle obbligazioni assunte dalle rappresentanze territoriali per le attività sviluppate autonomamente sul territorio.

Articolo 21
Decadenza

Il Presidente di FEDERFORESTE, i componenti del Consiglio Nazionale ed i Coordinatori delle Rappresentanze Territoriali decadono dal proprio incarico nel caso di perdita della qualifica di socio a titolo personale o della persona giuridica rappresentata.

Art. 22
Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio ed il preventivo di spesa, predisposti dal Consiglio Nazionale, devono essere presentati al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnato dalle relazioni del Consiglio nazionale e del Collegio dei Revisori.

Art. 23
Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio Nazionale ed approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e/o rappresentati alla specifica Assemblea.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 24 Scioglimento

Per lo scioglimento di FEDERFORESTE è necessaria la deliberazione dell'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

In caso di suo scioglimento FEDERFORESTE ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
In tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua destinazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori

Art. *25*

Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla delibera assembleare di adozione.
Gli Organi sociali, eletti nell'assemblea del 31 Luglio 2013 restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatti salvi i casi di decadenza o incompatibilità previsti ai sensi del presente statuto.

1/1 Dell numero ventitrè parole da "le" a obbligazioni"

Addel: le rappresentanze Territoriali rispondono personalmente delle obbligazioni poste in essere con esclusione di qualsiasi responsabilità di Federforeste tranne che vi sia stata preventiva autorizzazione di spesa da parte del Consiglio Nazionale di Federforeste. P.A.

VISTO PER INSERZIONE, OULX 16 SETTEMBRE 2016

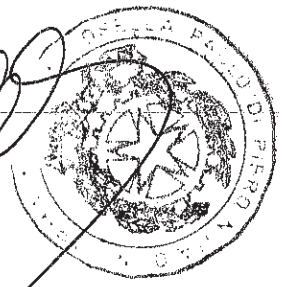

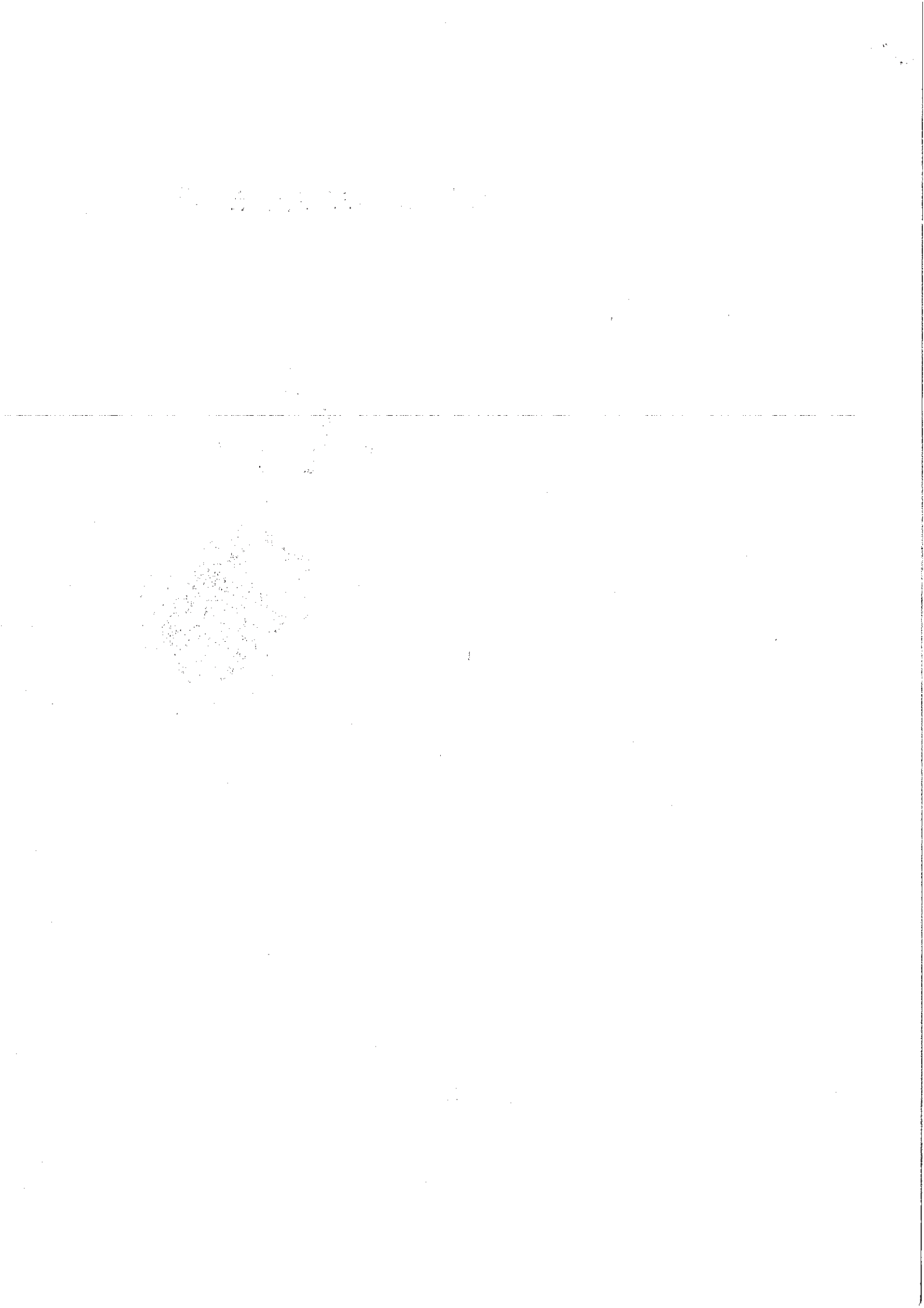

N. 73664 Repertorio / N. 41915 Raccolta

---oo0oo---

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA "FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA' FORESTALI" in forma abbreviata FEDERFORESTE, CON SEDE IN ROMA (RM).

---oo0oo--

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici addì sedici settembre in Oulx frazione Beaulard (TO) presso la località Mulino Inverso presso la Fiera Internazionale denominata "BOSTER NORD OVEST" alle ore quindici.

Richiesto dalla "FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA' FORESTALI" in forma abbreviata FEDERFORESTE, con sede in Roma (RM), Via XXIV Maggio numero 43, codice fiscale 92036510342, come modificata con verbale ricevuto dal Notaio Roberto Rizzi di Cagli in data 26 giugno 2009 numero 26717 di repertorio, registrato ad Urbino il 14 luglio 2009 al n. 2560;

mi sono qui trovato per redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di detta Associazione, convocata in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) - Relazione del Presidente;

2) - Approvazione Modifiche statutarie

3) - Varie ed eventuali.

#p#

Dò quindi atto che avanti me Dott. PAOLO OSELLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Carmagnola,

è in persona comparso il Signor:

= CALLIARI GABRIELE, nato a Romeno (TN) il 2 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede della FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA' FORESTALI in Roma (RM), Via XXIV Maggio numero 43;

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della Federazione.

Detto Comparente assume in detta sua qualità la Presidenza dell'Assemblea e chiama me Notaio per la redazione del presente verbale.

Lo stesso constatato e richiestomi di dare atto:

--- che gli avvisi di convocazione della presente assemblea sono stati inoltrati in tempo utile;

--- che l'assemblea è ora riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, come risulta da separato verbale redatto a cura degli intervenuti;

--- che con lui Presidente della Federazione sono presenti i Consiglieri Signori BARONE SERGIO, MAZZUCOTELLI RODOLFO, MERZ DANILO e MONTRESOR ANDREA, mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Signori ALBANO MASSIMO, CAMPORESI PIER PAOLO, CIOFFI EUGENIO, MANFREDA SALVATORE, SCAZZIOTA BENITO E ZANI MARINO;

- che é presente il Signor MAIANDI GIOVANNI Coordinatore Regionale del

#p#

Piemonte;

- che é assente giustificato il Revisore dei Conti Dottor Petriccioli Enrico, il quale é stato informato dell'Ordine del Giorno della presente assemblea;

--- che sono presenti o regolarmente rappresentati numero cinquantadue soci su un numero complessivo di sessantatre aventi diritto di voto; tale elenco viene allegato sotto la lettera **"A"** al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per dispensa avuta dal Comparente

dichiara

che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di conoscere ed accettare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e pertanto il Presidente ne inizia lo svolgimento illustrando i motivi per i quali si rende necessario addivenire alla modifica ed alla riformulazione dello statuto sociale riguardante principalmente:

--- l'ammodernamento degli scopi sociali;

--- l'ampliamento e la migliore individuazione delle figure associabili nonchè la modifica della disciplina riguardante l'esclusione dei soci ed il loro recesso;

--- la durata del mandato degli Organi (Consiglio Direttivo d'ora in poi denominato Consiglio Nazionale, Presidenza, Collegio dei Revisori e Probiviri) che passa dagli attuali 3 (tre) anni a 4 (quattro), nonchè la definizione delle rispettive competenze;

--- la ridefinizione delle aree geografiche per quanto riguarda l'attività territoriale (Rappresentanze Territoriali) non più coincidenti con i territori delle Regioni e la

#p#

ridefinizione delle competenze nazionali e territoriali.

Il Presidente pertanto, dà lettura di un nuovo testo dello statuto stesso, già all'uopo predisposto e contenente tutte le variazioni.

Dopo di che il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito, rendendo noto all'assemblea stessa che il Dottor Petriccioli Enrico, Revisore dei Conti, è stato informato del'Ordine del giorno ed al riguardo ha già espresso parere favore alle modifiche come sopra proposte.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, ed il parere favorevole del Revisore dei conti, dopo ponderata discussione, all'unanimità per alzata di mano

delibera

--- di meglio precisare le finalità e gli scopi dell'associazione;

--- di ampliare e di individuare meglio le figure associabili nonchè di variare la normativa riguardante l'esclusione dei soci ed il loro recesso;

--- di prorogare dagli attuali 3 (tre) anni a 4 (quattro) la durata in carica degli Organi (Consiglio Direttivo d'ora in poi denominato Consiglio Nazionale, Presidenza, Collegio dei Revisori e Probiviri), nonchè definire le rispettive competenze;

--- ridefinire le aree geografiche per quanto riguarda l'attività territoriale (Rappresentanze Territoriali) non più coincidenti con i territori delle Regioni e le competenze nazionali e territoriali;

--- di approvare punto per punto e nel suo complesso il nuovo testo dello statuto sociale comprensivo delle modifiche come sopra esposte dal Presidente e debitamente riformulato, quale statuto, previa dispensa avuta dal Comparente dal

#p#

ripeterne la lettura allego al presente verbale sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale.

Esaurito così lo svolgimento dell'Ordine del Giorno e più nessuno avendo chiesto di parlare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore sedici e minuti dieci.

Il Signor CALLIARI GABRIELE presta il suo consenso al trattamento dei dati personali nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

Al riguardo dichiara di avere letto e ricevuto il documento programmatico sul trattamento dei dati personali redatto in conformità al deliberato del Consiglio Nazionale del Notariato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte con mezzi elettronici a inchiostro indelebile, da me letto al Comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive, alle ore sedici e minuti dieci.

Occupa questo atto sei facciate sin qui di due fogli.

In originale firmato:

CALLIARI GABRIELE

PAOLO OSELLA NOTAIO

#p#

#p#